

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Sammartino, Cafeo, D'Agostino e Tamajo

il

Disposizioni per la prevenzione del consumo di alcol e droghe fra i giovani e per la promozione del 'divertimento sicuro'

---O---

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

i dati relativi all'incidenza dell'abuso di alcolici e del consumo di droghe fra i ragazzi mostrano, purtroppo, una realtà preoccupante e segnata anche da elementi di speciale preoccupazione legati al diffondersi di fenomeni di dipendenza in fasce d'età sempre più basse.

Tali problematiche, a dispetto dell'impegno di famiglie, istituzioni educative e realtà dell'associazionismo, si manifestano in maniera significativa sull'intero territorio regionale, generando a caduta pesanti conseguenze sociali e sanitarie, con l'emergere di fenomeni di emarginazione e devianza, che si sommano alla triste cronaca degli incidenti stradali di cui, spesso, proprio l'abuso di alcol e droghe sono causa o concausa.

Risulta oggettivamente frequente che gli episodi di abuso vengano a manifestarsi in concomitanza con la presenza dei giovani in luoghi aggregativi quali discoteche,

bar, pub e locali ove si svolgono feste ed iniziative musicali, attività di per sé assolutamente legittime ma, che per il pericoloso combinarsi dell'aggregazione di grandi numeri di persone, dell'orario notturno, di abitudini e modelli distorti diffusi fra i più giovani, diventano i "luoghi" ideali (ancorché ovviamente non esclusivi) dell'uso ed abuso di alcolici e stupefacenti, nonostante l'importante attività di contrasto svolta dalle forze dell'ordine e la positiva cooperazione di molti esercenti e gestori.

Inoltre, sempre dalla cronaca, si apprende di episodi in cui, per errore o deliberata negligenza di una minoranza di gestori/organizzatori, feste, concerti e serate sono seguite da episodi di emergenza in alcuni casi legata al sovraffollamento degli spazi ed all'insufficiente controllo.

Nell'ambito delle proprie competenze – ed in concorso con enti ed istituzioni pubbliche, scuole, gestori di locali, realtà dell'associazionismo – la Regione deve porsi come "parte attiva" nel promuovere la prevenzione ed indirizzare verso un approccio responsabile ai luoghi ed agli eventi ricreativi e musicali notturni, riconoscendo e promuovendo anche quelle attività che cooperano in tale direzione.

Per promuovere la prevenzione dei fenomeni di dipendenza da alcol e sostanze psicotrope e favorire la diffusione di una cultura della responsabilità e del 'divertimento sicuro', si propone di adottare interventi volti ad agire nei confronti dei giovani e delle famiglie, informandoli e sensibilizzandoli, e nei confronti dei gestori per l'adozione di tutti gli accorgimenti utili a prevenire e mitigare i rischi evidenziati.

L'articolo 1 declina le finalità della norma, individuate nella promozione di azioni educative, informative e di sensibilizzazione sui pericoli connessi all'abuso ed alle dipendenze, promuovendo una cultura positiva del 'divertimento sano', a beneficio della salute, della pubblica incolumità, della legalità e dell'inclusione sociale.

L'articolo 2 disciplina l'attivazione di campagne ed azioni informative, da svolgersi tramite diversi canali, inclusi web e social network e testate dell'informazione locale, promosse dalla Regione in collaborazione con associazioni e consulte giovanili, istituzioni scolastiche, università, aziende sanitarie ed ospedaliere, enti ed organismi no-profit, enti locali.

Le attività indicate sono finalizzate alla diffusione della consapevolezza sui rischi legati alle dipendenze ed all'abuso anche occasionale, agli speciali pericoli legati al mettersi alla guida dopo l'assunzione di alcol e droghe ed all'orientamento per l'accesso ai presidi di supporto sociale e sanitario.

L'articolo 3 prevede l'adozione di un codice volontario di autoregolamentazione, promosso dalla Regione in accordo con le organizzazioni di categoria dei gestori, che permetta di facilitare il riconoscimento delle strutture che attuino buone prassi per la prevenzione e per assicurare al meglio la sicurezza di luoghi ed eventi ricreativi ed aggregativi.

L'articolo 4 istituisce il logo "Divertimento sicuro", quale strumento di riconoscimento delle strutture che adottino gli obblighi volontari di cui all'articolo 3 e le buone prassi per la prevenzione dei rischi.

La disciplina di dettaglio viene rimessa ad apposito decreto presidenziale che regolerà anche la pubblicazione dell'elenco delle strutture aderenti sul sito web della Regione.

L'articolo 5 prevede la concessione ai soggetti gestori di attività aderenti al programma di contributi in regime de minimis per l'acquisto e l'installazione di presidi volti a scoraggiare l'abuso di alcol e sostanze e migliorare i livelli di sicurezza delle strutture (videosorveglianza, 'contapersone', etilometri, defibrillatori).

Le agevolazioni indicate saranno erogate mediante bandi annuali e con le modalità indicate da apposito decreto presidenziale attuativo.

L'articolo 6 reca norme finanziarie, prevedendo che le azioni informative possano essere realizzate a valere sulla provvista di risorse già destinate nell'ambito della programmazione sanitaria ad azioni di informazione e prevenzione, nonché mediante l'impiego di fondi eventualmente provenienti da programmi comunitari e statali secondo la relativa disciplina e/o contributi di soggetti privati.

Per i contributi di cui all'articolo 5 viene autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per ciascun esercizio del triennio 2020/2022. Per gli anni successivi la quantificazione verrà operata in sede di legge annuale di stabilità.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

Generalità ed oggetto

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia coi principi generali della legislazione statale promuove azioni volte alla prevenzione dell'abuso di bevande alcoliche e sostanze psicotrope, con speciale riferimento alla popolazione in età giovanile, e per l'affermazione di una cultura positiva del 'divertimento sicuro' nei luoghi di aggregazione e di svago.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire una corretta informazione ed una fruizione sicura delle attività ricreative ed aggregative ed a prevenire i rischi connessi al consumo di alcol e droghe, con speciale riferimento ai giovani, minori ed adolescenti a qualsiasi titolo residenti sul territorio regionale, stimolando la consapevolezza e promuovendo l'inclusione sociale, la legalità, la diffusione di stili di vita sani ed operando per il contrasto ai fenomeni di emarginazione sociale ed alla devianza giovanile.

Art. 2

Azioni di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove campagne ed azioni di informazione, educazione e sensibilizzazione, anche tramite il web ed i social network, finalizzate a:

a) incrementare nella popolazione in genere e, in particolare fra i giovani, il livello di consapevolezza sui pericoli legati alle dipendenze da alcol e sostanze psicotrope;

b) informare e sensibilizzare i giovani, le famiglie ed i soggetti che a qualunque titolo operino in contatto coi giovani sui danni per la salute e la vita relazione correlati all'abuso di alcol e droghe;

c) facilitare l'accesso alle strutture di assistenza e cura per i soggetti affetti da dipendenze;

d) sensibilizzare la popolazione giovanile sugli speciali rischi correlati alla guida di auto e motoveicoli dopo l'assunzione di alcol e/o sostanze psicotrope.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse anche in concorso e/o per il tramite e/o in partenariato con:

a) consulte giovanili ed organismi ed associazioni di cui alla legge regionale 8 maggio 2019, n.6;

b) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed università;

c) aziende del servizio sanitario regionale;

d) enti locali e loro aggregazioni;

e) associazioni, enti, fondazioni, istituti ed entità di ispirazione religiosa ed altri organismi senza fini di lucro;

f) organi d'informazione locale di cui alla legge regionale 30 dicembre 2013, n.24.

Art. 3

Codice di comportamento ed informazione dei gestori dei locali d'intrattenimento

1. Al fine di sostenere la diffusione di buone pratiche di comportamento da parte dei soggetti che gestiscono attività e locali d'intrattenimento, agevolando una scelta consapevole da parte dei fruitori e delle famiglie, la Regione, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti nel settore, promuove l'adozione di un codice di autoregolamentazione volontaria.

2. Scopo del codice di cui al comma 1 è quello di assicurare una trasparente e puntuale informazione sulle regole comportamentali da seguire all'interno ed all'esterno delle strutture, anche prevedendo l'affissione dei relativi contenuti all'esterno dei locali e/o sui siti web e pagine sui social network delle attività stesse.

3. Il codice di autoregolamentazione dovrà prevedere, tra l'altro, gli obblighi e le modalità determinate da ciascun gestore riguardo a:

- a) regolamentazione degli accessi e della permanenza nei locali, anche con riguardo alla capienza massima autorizzata dalle competenti attività ed all'eventuale impiego di strumenti 'contapersone';
- b) eventuali controlli all'ingresso delle strutture;
- c) divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori;
- d) orari di apertura e chiusura, anche in riferimento all'obiettivo tendenziale di favorire un ingresso anticipato;
- e) attivazione di 'spazi di decantazione' da rendere accessibili prima dell'uscita dalle strutture;
- f) disponibilità a diffondere materiale informativo relativo ai pericoli correlati all'abuso di alcolici, al consumo degli stessi da parte di minori, ai fenomeni di dipendenza da sostanze psicotrope ed ai rischi legati alla guida di auto e motoveicoli dopo il consumo di alcol o droghe;
- g) formazione del personale a qualsiasi titolo impiegato nelle strutture sugli obblighi e divieti di legge in materia di consumo di alcol e sostanze psicotrope, sulle procedure di primo soccorso;
- h) eventuale presenza di servizi di navetta di trasporto da e verso la struttura;
- i) procedure di primo soccorso, eventuali accordi con organismi ed associazioni che assicurino la disponibilità di mezzi d'intervento.

Art. 4

Logo regionale 'Divertimento sicuro'

1. Per facilitare gli utenti nel riconoscimento delle strutture che aderiscano al programma di cui all'articolo 3, la Regione, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori, promuove la diffusione del logo 'Divertimento sicuro'.

2. Potranno accedere al programma di cui al comma 1 le strutture che, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa statale in materia di pubblica sicurezza, abbiano aderito al codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 3 ed adempiuto agli obblighi informativi ivi previsti.

3. Con decreto del presidente della Regione di natura non regolamentare, su proposta dell'assessore delle attività produttive, previa deliberazione della giunta regionale, sono determinati i criteri e le modalità per il rilascio e la revoca del logo alle strutture e per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4.

4. L'elenco delle strutture cui sia stato rilasciato il logo 'Divertimento sicuro' viene pubblicato sul sito web della Regione.

Art. 5

Contributi de minimis per l'acquisto di presidi di prevenzione

1. Al fine di agevolare i gestori che aderiscano al programma la Regione concede contributi in conto capitale finalizzati all'acquisizione ed installazione presso le strutture di:

- a) dispositivi 'contapersone' per la limitazione degli accessi;
- b) apparati di videosorveglianza;
- c) apparati defibrillatori;
- d) presidi per il controllo dei livelli di assunzione di alcolici (etilometri).

2. L'erogazione dei benefici avviene secondo principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione mediante avvisi pubblici di selezione annuali, nel rispetto dei principi generali per il sostegno alle attività economiche ed in regime 'de minimis'.

3. Con decreto del presidente della Regione di natura non regolamentare, su proposta dell'assessore delle attività produttive, sono disciplinati criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo la cui gestione ed istruttoria è di pertinenza della Presidenza della Regione.

Art. 6

Norme finanziarie

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

2. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2 la Regione può impiegare quota parte delle disponibilità di cui al fondo sanitario regionale finalizzate a scopi di prevenzione ed orientamento, nel rispetto della relativa disciplina, dei principi e criteri della legislazione statale in materia e secondo le forme e modalità indicate dai relativi atti di programmazione.

3. Le azioni di cui alla presente legge possono inoltre essere finanziate e/o cofinanziate con risorse rinvenienti da programmi e piani a finanziamento extraregionale, secondo la relativa normativa, nonché col ricorso a contribuzioni di soggetti privati.

4. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata per ciascun esercizio del triennio 2020/2022 la spesa annua di 100 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

5. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n.10.

Art. 7

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.